

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

pu e e i

Oggetto

CONTRATTI E
OBBLIGAZIONI IN
GENERE

Ud. 09/05/2013 - CC

R.G.N. 23138/2011

Con 14455

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -

Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -

Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere -

Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -

Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23138-2011 proposto da:

UNICREDIT SPA 00348170101 - nella quale si sono fuse per incorporazione Capitalia SpA e le seguenti società: UniCredit Banca SpA, UniCredit Banca di Roma SpA, Banco di Sicilia SpA, UniCredit Private Banking SpA, Unicredit Corporate Banking SpA, Unicredit Family Financing Bank SpA, Unicredit BancAssurance Management & Administration scrl in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in

), che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

EUGENIO, elettivamente domiciliato in F



che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
A _____, giusta procura a margine del controricorso;;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 866/2010 della CORTE D'APPELLO di
PALERMO del 23.4.2010, depositata il 22/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;

udito per il controricorrente l'Avvocato _____ che si riporta
agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte,

Premesso in fatto:

- E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art.
380**bis** cod. proc. civ.:

“1.- La Corte di appello di Palermo – in riforma della sentenza emessa
in primo grado dal Tribunale della stessa città – ha accolto la domanda
di risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, proposta da
Eugenio _____ contro la s.p.a. Unicredit, per avere quest'ultima fatto
protestare “per mancanza di fondi” un assegno di £ 400.000, emesso
dal _____ il 24 agosto 1994 sul conto corrente aperto presso la banca,
sebbene l'importo dell'assegno rientrasse nei limiti del fido concessogli
dalla banca (£ 25 milioni), che a quella data era stato utilizzato fino £
18.513.104.

La Banca si era difesa affermando di avere previamente avvertito il
correntista, con telegramma in data 2 giugno 1994 del seguente tenore:



“Pregasi volere regolare entro dieci giorni la sua posizione irregolare. In difetto adotteremo le misure idonee a garanzia del nostro credito”.

La Corte di appello ha ritenuto non significativa la suddetta comunicazione perché ambigua e generica, in considerazione del fatto che il [redacted] era titolare di altri rapporti con la medesima banca, quale fideiussore di una società il cui conto corrente presentava un saldo passivo superiore all'importo del fido, e quale titolare di una sovvenzione fiduciaria, che pure presentava una posizione debitoria irregolare, a causa del mancato pagamento di alcune rate.

Unicredit propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l'intimato con controricorso.

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 1362, 1366, 1375 ed altri del codice civile, nel capo in cui la Corte di appello ha escluso che il telegramma 2 giugno 1994 fosse sufficiente a manifestare la revoca del fido. Assume che il testo dell'atto sarebbe estremamente chiaro e che in ogni caso l'interpretazione della Corte di appello non sarebbe conforme al principio di buona fede, considerato anche che il telegramma era indirizzato al [redacted] e non alla società per la quale aveva prestato fideiussione.

2.1.- Il motivo è inammissibile, prima ancora che manifestamente infondato, poiché – pur prospettando formalmente la violazione delle norme di legge in tema di interpretazione – in realtà contesta il merito della decisione della Corte di appello, cioè il risultato a cui la Corte è pervenuta, senza poter dimostrare per quali aspetti e sotto quali profili l'interpretazione criticata si sarebbe discostata dai canoni legali richiamati. Sicché le censure risultano sostanzialmente apodittiche.

3.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello – pur avendo addebitato anche al [redacted] un comportamento scarsamente



diligente, per non avere chiesto chiarimenti alla Banca dopo avere ricevuto il telegramma il cui testo ha ritenuto non chiaro – ha ciò nonostante attribuito alla Banca ogni responsabilità.

3.1.- Il motivo non è fondato.

Dalla motivazione della Corte di appello si desume che essa ha ritenuto assorbente la responsabilità della Banca rispetto a quella del correntista. Ha addotto ampi e convincenti argomenti a supporto della decisione, facendo rilevare che il testo del telegramma era ambiguo, poiché faceva riferimento ad una non precisata *posizione irregolare* del [] a fronte di diversi rapporti di cui lo stesso era parte, anch'essi *irregolari*, senza precisare a quale di essi si volesse riferire.

Ha soggiunto che il testo era anche fuorviante, poiché richiamava un debito attuale, quindi un credito già esigibile, mentre tale non poteva considerarsi il saldo passivo di un conto corrente assistito da un fido per importo superiore al passivo in allora maturato, in mancanza di revoca del fido; che una tale revoca avrebbe dovuto essere chiaramente ed inequivocabilmente comunicata al correntista, essendo in corso con lo stesso un regolare contratto.

Trattasi di motivazione congrua, logica ed anche condivisibile nel merito.

Nulla autorizza un soggetto che sia legato ad altro da più contratti a comunicare il suo recesso da uno di essi senza specificare quale; e nessun canone legale interpretativo autorizza ad estendere gli effetti del recesso da un singolo rapporto a tutti i rapporti intrattenuti dal recedente con il destinatario della comunicazione, in mancanza di apposita specificazione.

A maggior ragione quando gli effetti del recesso, quali quelli conseguenti alla revoca del fido su di un conto corrente, possano



essere particolarmente gravi, quale il protesto di un assegno in danno di un operatore economico.

4.- Il terzo motivo, con cui la ricorrente deduce violazione degli art. 278 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe emesso condanna generica al risarcimento dei danni in mancanza di ogni prova dell'esistenza dei danni, è manifestamente infondato.

La condanna generica viene emessa sulla base dell'accertamento dell'illecito e della sua astratta idoneità a produrre un danno: in particolar modo quando la potenzialità dannosa dell'illecito sia particolarmente elevata.

La prova specifica dei danni – nella loro esistenza e nella loro entità – potrà essere dedotta, dimostrata (e contestata) dagli interessati nell'apposito giudizio sul *quantum*. (Cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. 2, 13 settembre 2012 n. 15335: *“La pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l'accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato alla successiva fase, con la conseguenza che al giudice della liquidazione è consentito di negare la sussistenza del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull' "an"”).*

4.- Propongo che il ricorso sia respinto, con ordinanza in Camera di consiglio”.

- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

- Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

- La ricorrente ha depositato memoria.

**Considerato in diritto:**

Il Collegio rileva che la memoria della ricorrente è stata depositata il 6 maggio 2013, oltre il termine perentorio di cui all'art. 378 cod. proc. civ. Di essa il Collegio non può tenere conto.

All'esito dell'esame del ricorso, il Collegio ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in € 7.200,00, di cui € 200,00 per spese ed € 7.000,00 per compensi; oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 9 maggio 2013.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, = **7 GIU. 2013**



Il Funzionario Giudiziario
Lucrezia PASSINETTI